

riferimento. Naturalmente, la sua possibilità di incidere sulla tutela del mare dipende dalla ricezione dei criteri nella normativa nazionale e dall'applicazione della normativa nazionale.

Nel 1976, proprio mentre veniva approvata la Convenzione di Barcellona, in Italia veniva emanata la Legge 319/1976, conosciuta anche con il nome di "Legge Merli". L'obiettivo consisteva nel tutelare le acque nel loro insieme, e quindi le norme riguardavano anche gli "scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine ..." (art. 1/a).

La legge prefigurava un'organizzazione di tutela fondata su una stratificazione di competenze:

- all'amministrazione centrale (art. 2) competono funzioni di indirizzo e di coordinamento e, in particolare, la predisposizione di un piano generale di risanamento delle acque;
- alle Regioni (art. 3) compete, tra l'altro, la "direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti";
- le Province devono redigere il catasto degli scarichi (art. 4);
- i Comuni devono controllare gli scarichi (art. 5).

Su questo terreno si sono innestate le altre norme, in buona parte derivate dalla Convenzione di Barcellona. In particolare, sono state distinte le categorie di rifiuti in rapporto alle procedure autorizzative cui gli utenti devono sottostare. È fondamentale, al riguardo, tener presente che, secondo la legislazione italiana, i rifiuti si distinguono in urbani, speciali, tossici e nocivi. Qui di seguito si fornisce la delimitazione delle categorie fornita dal DPR 915/1982 (art. 2).

*Sono rifiuti urbani:*

- i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime lacuali e sulle rive dei fiumi.

*Sono rifiuti speciali:*

- i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

È evidente che la categoria dei rifiuti industriali, di cui si parla generalmente nella letteratura, sia in ampia misura assimilabile alla categoria dei rifiuti tossici e nocivi, definiti dal DPR 915/1982. Di conseguenza, quando si parla di scarichi industriali in mare si può assimilarli - in via di approssimazione - alle immissioni di quelle sostanze che, secondo l'ordinamento italiano, sono definite rifiuti speciali, tossici e nocivi.

A questo riguardo va anche tenuto presente che la Legge